

<b>REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE</b>	<b>3</b>
<b>SERVIZIO DI POLIZIA</b>	<b>3</b>
ART. 1	3
ART. 2	3
ART. 3	3
ART. 4	3
ART. 5	4
<b>CAPO I</b>	<b>4</b>
<b>DELLA PROPRIETÀ PRIVATA E FONDI CINTATI</b>	<b>4</b>
ART. 6	4
ART. 7	4
ART. 8	4
<b>CAPO II</b>	<b>5</b>
<b>DEL SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO</b>	<b>5</b>
ART. 9	5
ART. 10	5
ART. 11	5
ART. 12	6
ART. 13	6
ART. 14	6
ART. 15	6
ART. 16	6
ART. 17	7
ART. 18	7
ART. 19	7
ART. 20	7
ART. 21	7
ART. 22	7
ART. 23	8
ART. 24	8
ART. 25	8
ART. 26	8
ART. 27	8
<b>CAPO III</b>	<b>9</b>
<b>DELLE MALATTIE, DELLE PIANTE E DEL BESTIAME</b>	<b>9</b>
ART. 28	9
ART. 29	9
ART. 30	9
ART. 31	9
ART. 32	10
ART. 33	10
ART. 34	10
ART. 35	10
ART. 36	10
ART. 37	10
ART. 38	11
ART. 39	11
ART. 40	11
ART. 41	11
ART. 42	12
ART. 43	12
<b>CAPO IV</b>	<b>12</b>
<b>DELLA INDUSTRIA DEL LATTE</b>	<b>12</b>
ART. 44	12

ART. 45	12
<b>CAPO V</b>	<b>13</b>
<b>DEL PASCOLO</b>	<b>13</b>
ART. 46	13
ART. 47	13
ART. 48	13
ART. 49	13
ART. 50	13
ART. 51	13
ART. 52	14
ART. 53	14
ART. 54	14
<b>CAPO VI</b>	<b>14</b>
<b>DEI BOSCHI E DEI TERRENI VINCOLATI</b>	<b>14</b>
ART. 55	14
ART. 56	14
ART. 57	14
<b>CAPO VII</b>	<b>15</b>
<b>CASE COLONOMICHE</b>	<b>15</b>
ART. 58	15
ART. 59	15
ART. 60	15
ART. 61	15
ART. 62	15
ART. 63	16
ART. 64	16
ART. 65	16
ART. 66	16
ART. 67	16
ART. 68	17
ART. 69	17
ART. 70	17
ART. 71	17
ART. 72	17
ART. 73	18
ART. 74	18
ART. 75	18
<b>CAPO VIII</b>	<b>18</b>
<b>CACCIA E PESCA</b>	<b>18</b>
ART. 76	18
<b>PENALITÀ</b>	<b>19</b>
ART. 77	19
ART. 78	19
ART. 79	19
ART. 80	19
DISPOSIZIONI FINALI	19

## INDICE



# COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

## REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

### SERVIZIO DI POLIZIA

#### ART. 1

1. Il servizio di polizia rurale è diretto ad assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni per l'interesse in genere della cultura agraria, nonché di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essa connessi e di concorrere alla tutela dei diritti di privati in rapporto alla comune applicazione ed incremento dell'industria stessa.

#### ART. 2

**2. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.**

#### ART. 3

**1. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 18/6/55 n. 517.**

**2. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria. All'infuori dei casi, di flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati od abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'autorità giudiziaria a norma di legge.**

#### ART. 4

1. Al Sindaco, oltre ai poteri che ai sensi dell'art.55 del T.U. della legge comunale e provinciale 3/3/34 n. 383, sono demandati per la tutela della pubblica sicurezza, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della legge 20/3/1865 n. 2248 all.F.

## ART. 5

1. Hanno vigore per il regolamento di polizia rurale le norme del regolamento di polizia urbana e di polizia veterinaria le quali attengono a materia comune ai tre regolamenti in parola .

## CAPO I

### DELLA PROPRIETÀ PRIVATA E FONDI CINTATI

## ART. 6

1. È proibito a norma dell'art.637 del C.P. entrare arbitrariamente nei fondi altrui che siano recintati da siepe viva, filo di ferro, fossato od altro stabile riparo

2. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.

3. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

## ART. 7

1. Salvo le consuetudini locali riguardanti alcuni sotto prodotti del bosco (funghi, fragole, mirtilli ecc.) è proibito introdursi con o senza recipienti, ceste, gerle ecc., nei fondi altrui per farvi legna, rastrellare fieno, raccogliere frutti di qualsiasi genere, raspollare o spigolare senza permesso scritto dal proprietario o chi per esso, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale o dagli agenti della forza pubblica.

2. Nel solo caso che il proprietario e il conduttore del fondo siano presenti, non occorre il permesso.

## ART. 8

**1. Gli agenti di polizia municipale possono accompagnare al locale Ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato o che trovansi nelle condizioni indicate dagli articoli 707 e 708 del C.P. e siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.**

## CAPO II

### DEL SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO

#### ART. 9

1. E' proibito danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade pubbliche e le loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali, oppure versare in esse acqua di fondi, trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi, condurre bestiame sulle scarpate, tirare legnami od altro a strascico, usare slitte.

2. I fossi laterali delle strade comunali e rurali devono essere a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati, tenuti per consuetudine, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di sua proprietà, essere mantenuti puliti e diserbati e, una volta all'anno o, quando occorra, anche più volte, devono essere spurgati.

#### ART. 10

1. E' proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvo regolari concessioni dell'Ente proprietario della strada.

2. Non possono, altresì, essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

3. Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso sempre tenuto a formare e mantenere le opere costituenti l'accesso.

4. Le diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiali di buona consistenza e sempre mantenute senza fango. La pavimentazione della strada di accesso, per almeno trenta metri, dovrà essere analoga a quella della via pubblica.

5. In corrispondenza delle predette diramazioni dovranno essere regolate le acque provenienti dalla diramazione medesima in modo che non abbiano a recare danno alla strada.

6. Gli accessi esistenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del regolamento stesso. Inoltre i concessionari degli accessi dovranno uniformare la pavimentazione dell'accesso stesso per almeno trenta metri, a quella della via pubblica allorché la via pubblica medesima sarà trasformata da "Macadam semplice" a pavimentazione bituminosa.

#### ART. 11

1. E' proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade, a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali).

2. E' proibito costruire case o muri di cinta lungo le strade esterne degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine stradale, salvo norme diverse previste dal vigente regolamento di edilizia.

3. E' pure proibito piantare alberi a distanza minore di m. 3 dal confine stradale, e siepi a distanza minore di m. 1 dal ciglio, se di altezza fino a un metro, di m. 3 dal ciglio se di altezza superiore.

4. Le alberature, sipi o altre piante che, con l'entrata in vigore del presente regolamento si trovano in distanze inferiori a quelle previste dovranno essere rimosse entro un periodo non superiore a tre anni.

5. I limiti di distanza per le costruzioni e piantagioni nella parte interna delle curve o maggiore, a condizione che consentono la visuale ad una distanza non inferiore a m. 100.

6. Per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade e la circolazione, si richiamano le disposizioni del T.U. delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione 8 dicembre 1933, n. 1740, modificato dal D.L. 20 marzo 1948, n. 513, nonché il T.U. delle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale 16 giugno 1959 n. 420.

#### ART. 12

1. Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.

2. Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico passante.

#### ART. 13

1. E' vietato di lasciar scendere per le strade il bestiame ad abbeverarsi nei fossi e canali laterali, a meno che siano stati costruiti appositi abbeveratoi, dietro il consenso della competente Autorità.

#### ART. 14

1. I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalate a distanza con il suono di una campanella.

2. Di notte devono essere precedute da persona munita di fanale acceso.

#### ART. 15

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

#### ART. 16

1. In caso di trascuranza o di inadempienza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11 e 15, da parte dei proprietari o di chi per essi, nel termine prefisso loro dal Comune, l'Amministrazione eseguirà d'ufficio i lavori necessari a spese dei proprietari inadempienti e le spese saranno rimosse con i privilegi fiscali, ferma restando la contravvenzione accertata.

#### ART. 17

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capitagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro e le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

#### ART. 18

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione, innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alveoli dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, petraie, incavamenti, canali di invito alle derivazioni o di altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

#### ART. 19

1. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alveoli, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

#### ART. 20

1. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze medicinali per la pesca.

2. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride e le acque nere di qualsiasi origine previo trattamento depuratore debitamente autorizzato dall'Autorità Comunale sentito il parere degli organi tecnici e sanitari.

#### ART. 21

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e le sue pertinenze. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso.

#### ART. 22

1. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi colatori pubblici, senza il permesso dell'Autorità Amministrative competente. Così pure lo scarico o estrazione di materiali di qualunque genere, nell'alveo dei corsi d'acqua, deve essere autorizzato dall'autorità competente.

#### ART. 23

1. La derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, per qualsiasi scopo essa avvenga, è consentita soltanto a coloro che possiedono un titolo legittimo e che hanno ottenuto regolare concessione o riconoscimento.

2. Tutti quelli che non sono in possesso di uno dei titoli predetti devono, prima di iniziare opere di derivazione, presentare domanda ed ottenere decreto di concessione a norma del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici 11/12/1933 n. 1775, modificato dalla legge 18/10/1942 n. 1434.

3. È proibito in ogni caso danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture di acqua pubblica, e così pure lavare nelle fontane pubbliche e destinate ad uso pubblico o di imbrattarle.

#### ART. 24

1. A norma dell'art.632 del C.P., nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

#### ART. 25

1. Per ogni altra disposizione riguardante la polizia delle acque pubbliche, si richiama il T.U. delle leggi sulle opere idrauliche 25/7/1904 n. 523, modificato con R.D. 19/11/1921 n. 1688.

#### ART. 26

1. I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

#### ART. 27

1. I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualunque specie che tra le proprietà private, dovranno essere ogni anno spurgati in modo da lasciar scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riserva, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.



### **CAPO III**

#### **DELLE MALATTIE, DELLE PIANTE E DEL BESTIAME**

##### **ART. 28**

**1. Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l’Autorità Comunale – di intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l’Osservatorio fitopatologico competente per territorio – impartirà, di volta in volta, disposizione per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18/6/1931 n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni.**

##### **ART. 29**

**1. Salvo le disposizioni dettate dalla legge 16/6/1931 n. 987 e successive modificazioni e quelle contenute nel regolamento per l’applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12/10/1933 n. 1700 e modificato con R.D. 2/12/1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all’azienda, di denunciare all’Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all’Osservatorio fitopatologico competente per territorio, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all’uopo indicati dagli organi tecnici predetti.**

##### **ART. 30**

**1. Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all’azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte alle infestazioni, senza un certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio fitopatologico competente per territorio.**

**2. È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze benefiche impiegate possano recar danno all’uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all’Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle indicanti ben visibile la scritta “campo ( o prato) avvelenato”.**

##### **ART. 31**

**1. Importante favorire la propagazione degli uccelli per la distribuzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli uccelli. È parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.**

#### ART. 32

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, i conduttori, gli avvelenatori, i negozianti di bestiame, gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti di mascalcie, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, compresa tra quelle indicate nell'art.1 del regolamento di polizia veterinaria 8/2/1954 n. 320.

#### ART. 33

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi di acqua.

2. I proprietari e i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

#### ART. 34

1. È fatto obbligo di denunciare all'Autorità Comunale qualunque morte di animale.

2. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo deve essere eseguito in conformità delle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8/2/1954 n.320.

#### ART. 35

1. I proprietari o i detentori di apiari hanno l'obbligo di denunciare all'Autorità Comunale ogni manifestazione di malattia o di mortalità che fosse per verificarsi tra le api.

#### ART. 36

1. Chiunque intenda allevare bachi da seta deve darne avviso all'Autorità Comunale.

2. Nel caso di manifestazione di malattia o di mortalità dei bachi da seta, il proprietario dell'allevamento o chi per esso dovrà farne denuncia all'autorità comunale provvedendo in pari tempo alle disinfezioni, ecc., che saranno ordinate dal veterinario del Comune.

#### ART. 37

1. Le stalle adibite a ricovero degli animali lattiferi devono corrispondere ai requisiti prescritti dal vigente regolamento sulla vigilanza igienica del latte 9/5/1929 n. 994.

2. Gli altri ricoveri di animali in genere, ivi comprese le porcilaie, destinate agli animali di qualsiasi genere, quelli dei negozianti, le stalle di sosta degli alberghi, i pollai ed i locali che si destinano al concentramento dei volatili, quelli dei mulini e delle moscalgie, devono essere costruiti in modo che non difettino di spazio e di ventilazione e che siano frequentemente imbiancati con calce e tenuti con pulizia. Tali ricoveri avranno una cubatura di almeno mc. 20 per capo di

bestiame grosso e la metà per il bestiame minuto. I ricoveri stessi debbono inoltre avere le pareti e il pavimento impermeabili e lavabili, nonché adeguata sistemazione mediante opportune canalette per lo scolo sollecito delle urine e chiusino idraulico all'imbocco dei fognoli. Le urine verranno raccolte in apposito pozzetto e saranno dirette al pozzetto della concimaia mediante condotti impermeabili. I pozzetti dovranno rispondere a tutte le condizioni costruttive e di distanza indicate per i pozzi neri.

3. In detti ricoveri il proprietario dovrà ricoverarci solamente il numero conveniente e prestabilito di animali per ciascuna specie. I ricoveri medesimi saranno possibilmente tenuti distanti dalla casa di abitazione. Quando facciano corpo con la casa stessa non saranno posti in comunicazione diretta con essa, ma separati dal resto della casa con muri divisorii e soffitti resi impermeabili. Le finestre e le porte delle stalle non dovranno corrispondere, in senso verticale, a quelle delle sovrastanti abitazioni. Le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie dovranno essere fatte in modo da essere facilmente pulite ed eventualmente disinfettate.

#### ART. 38

1. È vietato mantenere nelle stalle in genere il pollame, i piccioni ed i conigli, ed è altresì vietato che i locali in cui sono mantenuti detti animali abbiano comunicazione con le stalle stesse.

#### ART. 39

1. Gli abbeveratoi saranno costruiti a diversi scomparti per evitare l'uso contemporaneo di una stessa vasca di acqua per più animali, e con materiale di facile pulitura.

2. Gli abbeveratoi pubblici a vasca sono proibiti. Per l'abbeveramento di animali nei luoghi aperti al pubblico, e più precisamente per l'abbeveramento degli equini nei centri abitati, sarà data preferenza al sistema della presa dell'acqua potabile da un comune getto a rubinetto mediante secchielli di tela o di metallo appartenenti a ciascun proprietario degli animali.

#### ART. 40

1. Quando non sia possibile provvedere col sistema di cui al precedente articolo, si adotteranno, per la raccolta dell'acqua sgorgante in piccola quantità, vasche coperte munite in basso di apposito rubinetto.

2. Le acque di rifiuto degli abbeveratoi dovranno essere convogliate in modo che non si immettano in altri abbeveratoi o corsi d'acqua dove gli animali non possano essere abbeverati o comunque dovrà essere evitata ogni possibilità di ulteriore utilizzazione domestica di detta acqua a valle.

#### ART. 41

1. Intorno alle fontane usate per l'abbeveramento degli animali e fino a conveniente distanza, sarà costruito un pavimento o un lastricato a declivio che impedisca il formarsi di pozzanghera fangosa o dei depositi di escrementi e di immondizie. Ivi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli e dei finimenti.

#### ART. 42

1. È vietato spostare ed alterare i cartelli indicatori delle stalle sequestrate e delimitanti le zone infette per malattie del bestiame, collocati in base alle norme del regolamento di polizia veterinaria 8/2/54 n. 320.

#### ART. 43

1. È vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli e costringendoli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che si trasportano su veicoli dovranno essere tenuti in piedi legati, con la testa penzoloni e comunque in posizione da non farli soffrire.
3. È vietata la custodia di animali in luoghi malsani inadatti, e la loro insufficiente alimentazione.

### **CAPO IV**

#### **DELLA INDUSTRIA DEL LATTE**

#### ART. 44

1. Chiunque intenda esercitare la produzione e il commercio del latte destinato all'alimentazione deve, 15 giorni prima, darne partecipazione all'Autorità Comunale per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'Ufficiale Sanitario e il Veterinario comunale.

#### ART. 45

1. Per la produzione e la vendita del latte per l'alimentazione si devono osservare le disposizioni del regolamento 9/5/1929 n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonché, per quanto può interessare il commercio, le norme del regolamento comunale di igiene e di polizia veterinaria.

2. Il personale addetto alle vaccherie e alla manipolazione e vendita del latte e dei suoi derivati deve aver subito, con esito favorevole, la visita dell'ufficiale sanitario e deve sottoporsi annualmente alla vaccinazione antitifica.

3. In tutti i locali in cui si produce o si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29/3/1928 n. 858 e dal D.M. 20/5/1928 per la lotta contro le mosche.

**CAPO V**  
**DEL PASCOLO**

ART. 46

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

2. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

ART. 47

1. È vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali alle strade, come pure lungo gli argini dei fiumi, torrenti, ecc.

ART. 48

1. Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843 e 925 del C.C. e fatta salva la adozione delle misure, di spettanza dell'autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai suoi privati.

ART. 49

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

ART. 50

1. Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 51

1. I pastori, i caprai ed i margari transitanti, devono sottostare, per i loro spostamenti, alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria 8/2/1954 n. 320.

#### ART. 52

1. I caprai con più di tre capre sono tenuti a fare la denuncia all'ufficio comunale agli effetti della legge 16/6/1927 n. 1123, modificata dalla legge 3/7/1930 n. 1080, e del relativo regolamento.

#### ART. 53

1. I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale di igiene e del regolamento di polizia veterinaria adottato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320 e delle ordinanze prefettizie in vigore.

#### ART. 54

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni privati **sottoposti a vincoli idrogeologici** si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

2. Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni del regolamento del godimento in natura dei beni; in mancanza di tale regolamento le norme contenute nelle leggi e regolamenti forestali.

### CAPO VI

#### DEI BOSCHI E DEI TERRENI VINCOLATI

#### ART. 55

1. Per i beni silvopastorali appartenenti al Comune e ad altri enti si osservano le norme di cui agli art. 130 e seguenti del R.D. 30/12/1923 n. 3267.

#### ART. 56

1. I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e regolamenti in vigore (legge forestale 30/12/1923 n. 3267 modificata con R.D.L. 3/1/1926 n. 23 e regolamento 16/5/1926 n. 1126 – vigente regolamento provinciale delle prescrizioni di massima e di polizia forestale e norme per la prevenzione degli incendi boschivi – T.U. per la finanza locale per quanto concerne l'obbligo della licenza per immettere le capre al pascolo nelle zone all'uopo accantonate dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura).

#### ART. 57

1. Ferme restando le disposizioni emanate annualmente con ordinanza prefettizia per la prevenzione e la repressione degli incendi nei boschi, è proibito accendere fuochi nelle campagne a distanza minore di 100 m. dall'abitato, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di

paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materie combustibili. Il fuoco deve essere acceso con misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

## **CAPO VII**

### **CASE COLONOICHE**

#### **ART. 58**

1. Per la costruzione di una casa rurale sarà richiesta l'approvazione dell'Autorità Comunale secondo quanto disposto dalle vigenti leggi.

#### **ART. 59**

1. Qualunque nuova abitazione rurale dovrà essere possibilmente collocata sopra un terreno ben asciutto e con falda freatica profonda. Ove sia impossibile tale condizione, il sottosuolo dovrà essere munito di buon drenaggio e la costruzione sarà elevata di almeno cm. 50 sul piano circostante di campagna e di almeno ml. 1 sul più alto livello cui possano giungere i corsi d'acqua che si trovino nelle adiacenza della casa.

#### **ART. 60**

1. Non sarà permesso di addossare muri di abitazioni rurale a monti, colline e terrapieni; ma dovranno tenersene discosti almeno ml. 3 per agevolare la ventilazione attorno ad essi.

#### **ART. 61**

1. Le abitazioni dovranno essere costruite interamente in muratura con l'esclusione di materiali idroscopici, inquinati o sudici.

2. Sarà provveduto al completo e rapido allontanamento delle acque meteoriche dalle circostanze della casa a mezzo di adeguati pendii e relative canalette di scarico.

3. Le case, situate in prossimità delle strade, saranno munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana verrà incanalata in corsi di acqua in modo da evitare qualsiasi danno alle strade stesse.

#### **ART. 62**

1. L'altezza delle camere di abitazione non dovrà essere inferiore a ml. 2,50 e la cubatura delle camere da letto dovrà essere calcolata sulla base di almeno mc. 15 per persona adulta e mc. 8 per i ragazzi.

2. I locali di abitazione dovranno avere superficie finestrata non inferiore ad un decimo della superficie del pavimento.

#### ART. 63

1. Ogni focolare dovrà avere apposita canna fumaria protratta di almeno ml. 1 al di sopra del tetto terminante in un fumaiolo e completa di cappa o di altra apparecchiatura idonea all'asportazione rapida dei gas e vapori.

#### ART. 64

1. Ogni abitazione per una famiglia sarà provvista di acquaio e di latrina.
2. Questa avrà pavimento impermeabile e pareti impermeabilizzate per una altezza non inferiore a ml. 1,50; sarà provvista di una finestra apertesi all'aria libera e di una ampiezza sufficiente per una buona ventilazione; non immetterà direttamente nella cucina o in una camera di abitazione.
3. È vietata la costruzione di latrine esterne nei cortili.

#### ART. 65

1. Le acque nere di scarico verranno condotte con tubi ben connessi ed impermeabili.
2. Dette acque, se provenienti da latrine unite di acqua corrente, dovranno essere sottoposte ad un trattamento primario a mezzo di fosse settiche a due o più camere a da un trattamento secondario a mezzo di pozzi perdenti o di subirrigazione semplice o drenata.
3. I pozzi perdenti dovranno distare almeno ml. 10 dai muri di fondazione di qualsiasi edificio, ml. 3 dai confini di proprietà e ml. 50 dai pozzi o cisterne di acqua potabile e saranno sempre ubicati a valle di questi ultimi.
4. Le fosse settiche dovranno essere vuotate periodicamente dai fanghi e in qualsiasi caso non meno di una volta all'anno.

#### ART. 66

1. Le acque nere provenienti dagli acquai e che non potranno essere immesse direttamente nella fossa settica, verranno incanalate in un pozzetto degrassatore e poi disperse nel terreno a mezzo di pozzi perdenti o in fosse camperecce previo passaggio attraverso strato di grosse pietre.

#### ART. 67

1. Le acque di scarico provenienti da latrine sprovviste di acqua corrente dovrà effettuarsi a mezzo di pozzo a tenuta a due camere indipendenti da usarsi alternativamente o con uno dei mezzi previsti dall'art. 66. La capacità del pozzo nero a tenuta dovrà essere calcolata sulla base di litri 5 /abitante giorno, con vuotatura da effettuarsi ad intervalli non inferiori a tre mesi.



#### ART. 68

La costruzione ed il dimensionamento dei manufatti di cui agli articoli 66, 67 e 68 dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche dettate dall'Ufficiale Sanitario, che deciderà in relazione all'ampiezza dello stabile, al nucleo familiare ed alle capacità assorbenti del terreno.

#### ART. 69

1. Nessuna casa sarà dichiarata abitabile se non sia fornita di una quantità sufficiente di acqua riconosciuta potabile dall'Ufficiale Sanitario previa presentazione dei risultati d'analisi.

2. Quando non sia possibile approvvigionare le case di buona acqua potabile a mezzo di condutture pubbliche, si ricorrerà, secondo i casi, alla installazione di pozzi e di cisterne.

#### ART. 70

1. I pozzi dovranno essere ubicati in posizione ed a distanza sufficiente da qualunque possibile causa di inquinamento ed in ogni caso, distanti almeno ml. 25 dai pozzi neri e depositi di letame, rispetto ai quali si troveranno sempre a monte.

2. Essi verranno costruiti in buona muratura e dovranno essere chiusi, alla loro bocca, con una platea impermeabile di cemento munita di pompa per l'attingimento. Tale platea contornerà la bocca per un sufficiente raggio, con pendenza verso l'esterno e con accorgimenti atti ad evitare l'infiltrazione di acqua lungo le pareti del pozzo stesso. In ogni caso saranno sempre preferiti i pozzi trivellati.

#### ART. 71

1. Non essendovi possibilità di altro approvvigionamento idrico, sarà permessa la costruzione di cisterne per la raccolta di acqua piovana. Le cisterne ed i loro condotti di alimentazione dovranno essere di materiale assolutamente impermeabile e con ottime connessioni, e saranno provviste di pozzuolo e filtro a sabbia.

2. La prima acqua piovana dovrà essere esclusa dalla cisterna con mezzi automatici. L'estrazione dell'acqua dalla cisterna stessa, dovrà farsi a mezzo di pompa.

#### ART. 72

1. Le case coloniche dovranno essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta col fienile e depositi di altro materiale combustibile. Tutti i locali adibiti a lavorazioni che producono gas, vapori o liquidi nocivi, dovranno avere pareti e soffitti impermeabili e finestre ubicate diversamente dalle stanze di abitazione.

2. E' vietato lasciare giacente spazzatura, letame od altro materiale lordo e putrescibile in prossimità dell'abitazione.

#### ART. 73

1. Le case coloniche munite di stalla, dovranno essere provviste di apposita concimaia.
2. Tale concimaia sarà dotata di platea impermeabile e con adeguato pendio di pareti impermeabili alte almeno cm. 40 e di un pozzetto di raccolta per le deiezioni liquide che separano dalla massa del letame.
3. La concimaia stessa sarà circondata da una canaletta che permetta una idonea lotta contro le larve di mosca.
4. Sarà ubicata ad almeno ml. 25 di distanza dalle case di abitazione e da qualsiasi opera attinente all'approvvigionamento idrico, rispetto alle quali sarà possibilmente a valle.
5. Il letame, al di fuori della concimaia può essere raccolto in aperta campagna e comunque a non meno di ml. 50 da qualsiasi abitazione e solo se infossato e mantenuto sempre completamente ricoperto di terra.

#### ART. 74

1. Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento 6 marzo 1940, n. 635, ed a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934 modificato dal successivo D.L. 12 maggio 1937, circa le norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali.
2. **Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27.12.1941, n. 1570, concernente norme per la organizzazione dei servizi antincendio e dei D.P.R. 27.04.1955, n. 547 e 26.05.1959, n. 689, riguardanti la prevenzione degli infortuni del lavoro.**

#### ART. 75

1. I cani di guardia degli edifici rurali e ogni altro cane, salvo le eccezioni previste dall'art. 83 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, debbono essere costantemente legati, se del caso, mediante lunga catena scorrente sopra un robusto filo di ferro, assicurato o teso in ogni lato, e lungo quanto occorre per consentire che i cani possano esercitare il loro servizio di guardia.

### CAPO VIII

#### CACCIA E PESCA

#### ART. 76

1. **L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.**

## PENALITÀ

### ART. 77

1. Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli art. 106, 107, 108 e 109 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 9 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

### ART. 78

1. I contravventori alle disposizioni sull'industria del latte saranno puniti ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1927, n. 2501, senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli art. 442, 444 e 516 del codice penale e dell'applicazione delle disposizioni in materia di contravvenzione contemplate dal regolamento di igiene.

### ART. 79

1. Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette alla altrui autorità, direzione e vigilanza sono applicabili le disposizioni dell'articolo 196 del codice penale.

### ART. 80

1. I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune; salvo il conferimento agli agenti, i quali hanno accertata la contravvenzione, dei premi previsti dall'art. 110 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383.

## DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è revocato quello precedente. Sono altresì revocate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.

*Approvato con Del. C.C. n. 52 del 24.03.1962  
Modificato con Del. C.C. n. 17 del 06.02.65*

**NOTA: le modifiche sono evidenziate in grassetto**

[INDICE](#)